

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 agosto 2015

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 16.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Giovanni Bilardi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2015 e proseguito nelle sedute del 7, 15 e 29 luglio 2015.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, d'intesa con tutti i rappresentanti dei Gruppi, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, l'odierna seduta della Giunta, inizialmente convocata per le ore 20,30 di stasera, è stata anticipata alle ore 16.

Si procede quindi al seguito della discussione generale.

Il senatore PAGLIARI (PD) evidenzia preliminarmente che nella lettera inviata dal Presidente del Senato su richiesta della Giunta non viene precisato se le somme ivi indicate siano gli unici fondi a disposizione dei senatori.

Per quel che concerne la natura degli emolumenti indicati nella predetta lettera, fa presente che le somme in questione riguardano essenzialmente l'indennità parlamentare ed i rimborsi delle spese. Tali fondi non

hanno natura pubblica ma privata e ciò vale anche per i 2.090 euro soggetti a rendicontazione. La questione della natura privata dei fondi riveste una valenza pregiudiziale atteso che tale circostanza impedisce oggettivamente la possibilità di una reiterazione del reato di peculato, non configurabile per le somme di denaro non aventi natura pubblica. Prospetta pertanto la necessità che la relatrice svolga uno specifico approfondimento in merito alla natura dei fondi corrisposti dal Senato ai senatori.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che l'articolo 68 della Costituzione richiede un'autonoma valutazione da parte del Senato e non una semplice presa d'atto di decisioni assunte dall'autorità giudiziaria.

Sulle modalità di prosieguo dell'esame, intervengono in via incidentale la senatrice LO MORO (*PD*) ed i senatori Mario FERRARA (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e CRIMI (*M5S*), ai quali risponde il PRESIDENTE che ricorda che, secondo quanto convenuto nella seduta precedente, la Giunta proseguirà nell'odierna seduta la discussione generale con l'intesa di pervenire al voto finale, anche tenuto conto dell'esigenza di rispettare la norma regolamentare secondo la quale la Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), intervenendo quindi in discussione generale, nel condividere le considerazioni poste dal senatore Paggiari, reputa non convincenti le argomentazioni adottate dall'autorità giudiziaria e le conclusioni esposte alla Giunta dalla relatrice. Infatti, non concorda sul fatto che il presupposto della richiesta di arresti domiciliari sembra essere costituito per lo più dal rischio che il senatore Bilardi possa reiterare i reati di cui è accusato, utilizzando gli ingenti fondi pubblici a lui riconosciuti come senatore: infatti, questo presupposto sembra venir meno anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Presidente del Senato. Si tratta quindi di una circostanza che denota la condotta, a suo avviso, arbitraria tenuta dalla competente autorità giudiziaria, la quale, così come accaduto nel recente caso che ha coinvolto il senatore Azzollini, ha enfatizzato mediaticamente alcuni aspetti, per indebolire la posizione del senatore coinvolto. Alla luce di tali argomentazioni, ritiene pertanto infondato il pericolo di reiterazione di reati visto che l'ordinanza del GIP si fonda su profili insussistenti; inoltre, anche il presupposto del possibile inquinamento delle prove del senatore Bilardi è fondato su argomenti inconsistenti, ricavati da articoli apparsi sulla stampa locale, i quali, però sono privi di rilievo probatorio.

Peraltro, viene altresì sindacato il fatto che lo stesso senatore abbia continuato a intrattenere rapporti con esponenti politici locali, come se questo fatto di per sé potesse essere indice di una condotta criminale. L'insieme delle circostanze menzionate induce pertanto a ritenere evidente un pregiudizio da parte dei magistrati inquirenti che nei confronti del se-

natore Bilardi hanno utilizzato argomenti pretestuosi e persecutori, anche tenuto conto che lo stesso senatore ha subito un sequestro di beni dell'importo di circa 350 mila euro: tale provvedimento rende ancora più inspiegabile la richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti a due anni dai fatti addebitati.

Il senatore CASSON (PD) resta convinto che la competenza della Giunta sia assai limitata e che non vi è alcun pericolo di sovrapposizione con l'autorità giudiziaria: infatti, a suo avviso, la Giunta non può entrare nel merito, formulando valutazioni sui presupposti delle misure cautelari, tanto più che gli stessi possono essere sindacati tramite una serie di rimedi endoprocessuali che, peraltro, in questo caso sono stati già in parte esperiti.

Nel concordare quindi con la proposta avanzata dalla relatrice, ritiene che nella fattispecie in esame non emergano elementi tali da far sussistere un *fumus persecutionis* ai danni del senatore Bilardi, anche alla luce del fatto che su tale vicenda si sono già pronunciati magistrati di diversa natura. In conclusione, ribadisce che sulla base del dato normativo vigente – che, in qualità di legislatori, può essere sempre modificato – alla Giunta non resta che effettuare una valutazione circoscritta alla eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* che, nel caso concreto, non appare ravvisabile.

Il senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) evidenzia che l'autorità giudiziaria, per quanto concerne il presupposto della attualità per le misure cautelari, non sembra tener conto delle recenti modifiche normative che sono state introdotte. Inoltre, la mancanza della esigenza cautelare in questione sembra rafforzata dal fatto che l'interrogatorio cui fu sottoposto il senatore Bilardi appare risalente nel tempo.

Pertanto, l'autorità giudiziaria sembra utilizzare l'unico requisito astrattamente ipotizzabile, ossia il pericolo di recidiva da parte dello stesso senatore; tuttavia, anche questo presupposto non sembra sussistere in concreto sia in ragione della distanza temporale intercorsa sia in ragione della disomogeneità della normativa applicata per i gruppi consiliari regionali rispetto a quella vigente in Senato per l'utilizzazione dei fondi attribuiti ai senatori. Proprio rispetto a quest'ultimo profilo, nel condividere la richiesta formulata in apertura di seduta dal senatore Pagliari, ritiene che la Giunta non può non tener conto dei chiarimenti che in merito sono stati forniti dal Presidente del Senato.

Al di là di queste considerazioni, ritiene opportuno ribadire, come già accaduto di recente, che non appare accettabile la tesi secondo la quale alla Giunta sarebbe precluso pronunciarsi in modo difforme rispetto ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Infatti, se questa tesi fosse accolta, bisognerebbe conseguentemente concludere per il superamento della prerogativa riconosciuta dall'articolo 68 della Costituzione. Del resto, la stessa Corte costituzionale ha sottolineato come il giudizio di natura

politica affidato prima alla Giunta e poi al *plenum* dell'Assemblea sia diverso dal giudizio espresso dall'autorità giudiziaria.

Anche per queste considerazioni, non ritiene condivisibile l'impostazione che non consentirebbe alla Giunta di accedere agli atti, dal momento che solo attraverso una valutazione degli stessi si può verificare la fondatezza o l'infondatezza della richiesta trasmessa alle Camere dall'autorità giudiziaria.

Nella fattispecie in esame, alla luce della risposta fornita dal Presidente del Senato, i fondi impiegati dal senatore Bilardi nella sua veste di senatore non hanno natura pubblica e non sono ingenti; inoltre, le somme pari a circa 2000 euro vengono recuperate dal Senato, qualora non siano utilizzate per le finalità previste; conseguentemente non è ammesso alcun tipo di rimborso di somme che ipoteticamente potrebbero essere utilizzate per cene elettorali o per altri acquisti.

Alla luce delle motivazioni esposte, nel ribadire come la Giunta abbia un margine per formulare le proprie valutazioni, reputa esclusi i presupposti che hanno fondato la richiesta di misura cautelare nei confronti del senatore Bilardi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che alla Giunta sia precluso pronunciarsi sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari, le quali sono state già vagliate da diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La Giunta infatti non può essere considerata un giudice speciale o la sede politica nella quale celebrare un improprio quarto grado di giudizio che sarebbe tanto più inaccettabile di fronte a normali cittadini – quali, ad esempio, gli stessi coindagati nella fattispecie in argomento – che si lamentano dell'ingiustizia delle misure cautelari subite, non potendo beneficiare di alcuna prerogativa di immunità.

Di conseguenza la Giunta può verificare solo l'eventuale implausibilità della richiesta di misura cautelare; tuttavia, nel caso in esame, non sussiste tale implausibilità né alcun indizio di *fumus persecutionis*, tenuto conto della gravità dei reati ed al rilievo degli incarichi politici ricoperti dal senatore Bilardi.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa presente che l'ordinanza è incentrata soprattutto sul pericolo di inquinamento delle prove, atteso che a pagina 875 di tale atto il giudice per le indagini preliminari chiarisce che il senatore Bilardi, sottoposto a domande specifiche in sede di interrogatorio circa la destinazione di un televisore *Grundig* che lo stesso affermava di avere acquistato per il Gruppo, ha cercato di impedire utili accertamenti confermativi della prospettiva di indagine alterando le prove. Prosegue il GIP che l'apparecchio televisivo in questione è stato portato la sera stessa dell'interrogatorio, cui è stato sottoposto il senatore Bilardi – da un suo *factotum* - nella sede del consiglio regionale. Tale situazione è emblematica di un pericolo di inquinamento probatorio rispetto al quale il GIP fornisce un'ampia, coerente e completa motivazione.

Quando passa all'esame del pericolo di reiterazione del reato il giudice per le indagini preliminari inizia la trattazione con la locuzione «anche», quasi a sottolineare che l'elemento portante dell'ordinanza è il pericolo di inquinamento delle prove e che il pericolo di reiterazione del reato assume una valenza residuale rispetto alla prima esigenza cautelare. Precisa poi che il giudice per le indagini preliminari non parla mai di ingenti fondi pubblici atteso che tale affermazione è stata utilizzata esclusivamente dal pubblico ministero nell'ambito della propria richiesta di custodia cautelare.

La relatrice Pezzopane nella propria proposta conclusiva ha posto il *focus* soprattutto sulle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale – ossia il rischio di reiterazione del reato – solo perché la Giunta aveva in precedenza deliberato di acquisire dal Presidente del Senato elementi istruttori in merito agli emolumenti pubblici a disposizione di ciascun senatore. Peraltro la stessa relatrice ha citato espressamente nell'ambito della propria proposta conclusiva anche la fattispecie di cui all'articolo 274, lettera a), ossia il pericolo di inquinamento delle prove.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) condivide l'esigenza di approfondimento prospettata dal senatore Pagliari, riservandosi di esprimere un giudizio in merito alla vicenda in questione solo dopo l'integrazione istruttoria in questione. Dichiarò di non condividere l'approccio prospettato dal senatore Buccarella nel corso del proprio intervento, in quanto lo stesso è suscettibile di estromettere la Giunta e il Senato dall'esercizio dei propri compiti rispetto alle prerogative in questione.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la circostanza della sopravvenuta pronuncia di conferma, emessa dal Tribunale del riesame, non è suscettibile di escludere la possibilità per la Giunta di compiere un'autonoma valutazione della richiesta di arresto in questione, esercitando i propri poteri costituzionalmente riconosciuti.

Quanto al pericolo di inquinamento delle prove rileva che la motivazione fornita dal GIP risulta debole atteso che il processo in questione ha una valenza prettamente documentale e conseguentemente una volta acquisiti tali atti è impossibile alterare gli elementi probatori in questione.

Per quel che concerne il pericolo di reiterazione del reato fa presente che dagli elementi istruttori forniti dal Presidente del Senato emerge una diversità di funzionamento del Senato stesso rispetto alla Regione, relativamente a tali profili. Di conseguenza è infondato il pericolo di reiterazione in quanto lo stesso va riferito a un reato avente consistenza analoga a quello già commesso. Precisa che il GIP ha commesso un errore materiale e che conseguentemente l'unico voto possibile sarebbe quello di astensione, mancando del tutto il presupposto di fatto della disponibilità da parte di un senatore dei fondi pubblici.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) dopo aver sottolineato la valenza funzionale delle prerogative parlamentari – atte a salvaguardare l'esercizio della funzione parlamentare – fa presente che nel caso di specie la richiesta di arresto del GIP non può essere accolta in quanto i reati contestati al senatore Bilardi non hanno il requisito della efferatezza. Precisa poi che nel caso di specie sarebbe astrattamente configurabile casomai il pericolo di truffa e non quello di peculato considerato che – a suo giudizio – le somme in questione non sono a disposizione del singolo parlamentare e non sono pertanto suscettibili di appropriazione indebita.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e invita la relatrice alla eventuale replica.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) intervenendo in sede di replica prospetta l'opportunità di accogliere le richieste di approfondimento avanzate nel corso del dibattito da alcuni componenti della Giunta, manifestando la necessità di svolgere tali approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE chiede alla relatrice di precisare se tali approfondimenti siano ritenuti dalla stessa necessari per integrare la propria proposta conclusiva da porre ai voti.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) conferma che tali approfondimenti sono finalizzati all'integrazione della propria proposta illustrata nella precedente seduta, che quindi non è da considerarsi definitiva.

Il PRESIDENTE, constatata l'impossibilità di procedere alla votazione della proposta conclusiva della relatrice, prende atto dell'intenzione manifestata dalla stessa di integrare la propria relazione e rinvia il seguito dell'esame, specificando che, qualora la proposta della relatrice non modificherà l'indirizzo, la discussione generale è da intendersi conclusa e, pertanto, si procederà alle dichiarazioni di voto e al voto conclusivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.